

Le radici dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 32 e 41, comma 2 della Costituzione e la sostanziale disapplicazione in tema di amianto

di Ezio Bonanni

La Giurisprudenza italiana ha affermato principi di civiltà giuridica ed ha anticipato la successiva codificazione in tema di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore e di salubrità dell'ambiente lavorativo, consacrati nell'art. 2087 c.c., e delle stesse norme di cui all'art. 32 e 41, comma 2, della Costituzione, tale da determinare un vero e proprio salto di qualità, capace di smentire quel detto comune secondo il quale la natura e gli ordinamenti giuridici *non faciunt saltus*.

Già con la sentenza n. 2107 del 28 aprile 1936, pubblicata il 17 giugno 1936, la Corte di Cassazione del Regno d'Italia sancisce il principio di diritto secondo il quale *"è ... certo ed incontestabile che l'integrità personale dell'uomo e la sua salute (sommi beni che trascendono dalla sfera dell'individuo per assurgere ad importanza sociale, come necessaria premessa della conservazione e del miglioramento della specie) sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di pulizia sanitaria e perfino dal Codice Penale"*.

Successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza del 17 gennaio 1941 (Soc. off. elettroferro Tallero c. Massara), ha precisato come: *"in ordine alle malattie professionali non garantite da assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità se l'evento dannoso si sia prodotto per sua colpa"* e subito dopo, con la sentenza n. 682 del 20 gennaio 1941, pubblicata il 10 marzo 1941, nella quale: *"La Corte confermò la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro, quando egli non faccia tutto quello che la scienza e la tecnica prescrivono per evitare al lavoratore danni nei limiti del possibile"*, secondo le *"disposizioni del regolamento*

per l'igiene del lavoro, approvato con r.d. 14.04.1927, n. 530" [...] "Le forme assicurative predisposte per garantire gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i datori di lavoro dall'obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella propria azienda, per evitare danni ai lavoratori (anche se compresi nella previdenza assicurativa), adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza.

Il dovere di prevenzione, che l'art. 17 r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull'igiene del lavoro, impone per il lavoro che si svolga in 'locali chiusi' va osservato in tutti quei casi in cui il luogo di lavoro, pur non essendo completamente chiuso, non sia tale da permettere comodamente e senza pericolo la uscita dei vapori e di qualsiasi materia nociva" (Cass. 10 marzo 1941, Soc. acciaierie elettr. c. Panceri).

La responsabilità risiede nel fatto che il datore di lavoro non avesse dotato i *"locali non perfettamente chiusi"* di *"aspiratori"* e di *"maschere per i lavoratori"* malgrado l'*"allarme dato dagli scienziati"* sulla pericolosità delle polveri.

Con la coeva sentenza emessa sempre all'udienza del 20 gennaio 1941 e pubblicata il successivo 10 marzo, con il n. 686, la Corte di Cassazione, nell'affermare gli stessi principi di diritto contemplati nella precedente decisione, nel riferirsi alla silicosi precisa che non è sufficiente ad escludere la responsabilità del datore di lavoro il fatto che *"gli operai non avevano mai denunciato disturbi: la Corte disse che neppure questo valeva a scagionare la società datrice di lavoro perché lo obbligo deriva direttamente dalla legge e perché la silicosi insidia insensibilmente l'organismo del lavoratore fino alle manifestazioni*

gravi che causano l'incapacità al lavoro sicché il lavoratore non è in grado di accorgersene in precedenza" e richiama l'art. 2 del r.d. 530 del 1927, il quale *"prescrive al datore di lavoro di avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti"* e l'art. 17 che *"prescrive l'aspirazione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene prodotta"*.

I principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte di Cassazione sono stati recepiti dal legislatore con l'art. 2087 c.c. (r.d. 16.03.1942, n. 262), che impone all'imprenditore di *"adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"*.

Fu proprio il mancato riconoscimento assicurativo delle tecnopatie da polveri, con le numerose controversie, con richieste di indennizzo formulate dai lavoratori in ambito civile, a dare impulso alle richieste, e alle innovazioni tecniche, oltre che alle modifiche legislative del 1943.

Il 25.01.1943 venne presentato al Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge n. 2262 ad iniziativa del Ministro delle Corporazioni, avente ad oggetto *"estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi"*, con indennizzo per i lavoratori malati, senza necessità di alimentare il contenzioso, e con l'ulteriore *"scopo 1. proteggere ... in sede di prevenzione tecnica con ogni più opportuna misura di sicurezza, i lavoratori, tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione; 2. tutelare la salute dei lavoratori entrando con decisione nel settore delle malattie polmonari"*.

Il progetto venne definitivamente approvato con la L. 455 del 12.04.1943: le controversie venivano risolte attraverso l'indennizzo dei lavoratori malati di asbestosi e di silicosi, con contestuale estinzione dei giudizi in corso. La nuova Costituzione repubblicana promulgata il

01.01.1948, *"tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività"*.

Un caso paradigmatico, in termini di non efficace tutela della salute e della integrità psicofisica nel nostro paese, è quello della esposizione a polveri e fibre di amianto negli ambienti lavorativi e di vita, che è continuata fino ai tempi più recenti e in qualche caso continua ancora, ove si consideri come le norme di cui al capo III, dal titolo *Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto*, dall'art. 246 e ss. del D.lgs. 81/08 contemplino ancora la possibilità di esposizione (purché fino alle 100 ff/l ancorché con cautele e protezioni, non sempre efficaci) nonostante fosse acquisizione risalente già agli inizi del '900 che *"fra le industrie pericolose ... vi sono quelle che indicarono col nome di polverose, e tra queste in prima linea le industrie nel cui lavoro si sollevano polveri minerali, ... sono più pericolose quelle provenienti da sostanze silicee, in quantochè per la costituzione delle particelle che la compongono vengono a ledere le vie delli apparati respiratorii, quando non giungono fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità"* (sentenza del Tribunale di Torino, del 31.10.1906¹,

¹ «*l'attrice [...] muove all'avvocato Pich e al suo giornale*" l'accusa di *"aver affermato contro verità che l'industria dell'amianto è per la salute degli operai pericolosa più delle altre che hanno opifici di Nole Canvaese; che la stessa fa annualmente un numero incredibile di vittime; che nelle tavole necrologiche di quel Comune appare con triste frequenza segnato il decesso di operai ed operaie dell'amianto per tisi, per bronchiti e per gastro-enterite [...]*.

Purtroppo disse il vero il Progresso del Canavese circa alla mortalità delli operai [...]; ed è pur vero nella sostanza [...] quanto scrisse in riguardo alla pericolosità della lavorazione dell'amianto; conseguentemente fu giusta ed onesta [...] l'osservazione che quelli operai sono degli di qualche riguardo più degli operai delle altre industrie; intendendo di quelle di Nole.

E con ciò non esorbitò lo scrittore dal suo diritto e non venne meno all'ufficio suo difendendo la causa

delli operai e denunciando come nocivo quel genere di lavoro [...].

Forsechè discutere della nocività o meno per l'operaio della lavorazione dell'amianto, o di altra materia, esorbita dal diritto di libera critica che la nostra legge statutaria riconosce alla pubblica stampa? Mai no [...].

Non vi fu ingiuria [...] perchè quando accennava alla pericolosità della lavorazione dell'amianto e alla grave mortalità che colpisce e colpiva in Nole gli operai che vi sono addetti in confronto di quella che si verifica, fatte le debite proporzioni, nelli operai addetti ad altri generi di industrie, diceva disgraziatamente il vero [...].

Le produzioni fatte in causa e che vennero nella prima parte della presente sentenza riassunte, lo provano abbondantemente e d'altra parte è particolare, questo della pericolosità delle lavorazioni in ambienti torbidi per polveri sospese nell'aria che vi si respira, di cognizione comune a tutte le persone anche soltanto mediocrementemente colte.

Il Tribunale non può entrare in un campo scientifico che non è il suo, ma può ben dire ciò che è, e deve essere scienza di tutti.

Può dire cioè che la cognizione della esistenza di malattie professionali è cognizione antica; e che a cominciare dal 1700, quando il Ramazzini professore a Modena scriveva il suo *De Morbis artificum diatriba*, per venire al Sanarelli, al Revelli, all'Albrecht al Giglioli che scrissero in questi ultimi anni sulle malattie del lavoro, a giungere fino all'anno corrente in cui di esse si discusse a Milano nel Congresso Internazionale per le malattie del lavoro, tutti coloro che come medici o come sociologi dell'igiene dei lavoratori si occuparono, riconobbero che ogni lavoro ogni professione porta con sè morbi speciali, o quanto meno modifica l'organismo profondamente [...].

Riconobbero i più altresì che fra le industrie pericolose o quanto meno fra quelle che agiscono direttamente o indirettamente sulla mortalità o sulla mobilità umana vi sono quelle che indicarono col nome di polverose, e tra queste in prima linea le industrie nel cui lavoro si sollevano polveri minerali, siano esse ad azione meccanica siano ad azione chimica.

Scrissero ancora che fra le polveri ad azione meccanica sono più pericolose quelle provenienti da sostanze silicee, in quantoché per la costituzione delle particelle che le compongono vengono a ledere le vie delli apparati respiratorii, quando non giungono fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione, aumentandone la gravità.

Tutto questo sapendo, lo scrittore del *Progresso del Canavese* poteva bene, senza colpa d'imprudenza o di leggerezza, scrivere che l'industria dell'amianto è

confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n. 334/1907: "Posciachè la circostanza che la lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio, sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole volatizzate siano

pericolosa; dell'amianto che nessuno vorrà negare sia un minerale composto fra l'altro di silice in proporzione superiore al 50% (secondo Bergman 63,9%) [...].

Anche qui bisogna riconoscere che [...] lo scrittore ha detto il vero, sette morti per tisi e uno per bronco-polmonite sui soli operai dell'amianto, contro 17 degli operai di tutte le altre industrie, che formano quasi il quintuplo dei primi, è pur un qualche cosa che il giornalista poteva dire impressionante [...].

E l'avvocato Pich fu esatto anche quando scrisse che la mortalità in genere è maggiore fra li operai dell'amianto che fra quelli delle altre industrie; i certificati prodotti lo provano in modo veramente irrefutabile"».

La società attrice impugnò la Sentenza assolutoria innanzi la Corte d'Appello di Torino (Corte d'Appello di Torino, sez. I civile, 1907 giugno 4, cron. n. 578, rep.n.325, sent. n.334, registro n. 116/1907 - Archivio di Stato di Torino, sez. riunite -)², la quale ha confermato la Sentenza di primo grado, e ci fu concordia nell'escludere ogni censura nei confronti dei convenuti dei quali ne affermavano la legittimità dell'operato, ritenendo che le loro affermazioni fossero conformi alle acquisizioni scientifiche emerse grazie agli studi di Ramazzini, Sanarelli, Revelli, Albrecht, Giglioli, Bergmann e Graziadei, rivalutati, nella loro attualità, che neppure la perizia del ct di parte attrice redatta dal prof. Luigi Pagliani smentiva completamente.

L'associazione tra asbestosi e cancro polmonare viene evidenziata per la prima volta negli anni '30 da Gloyne², in due soggetti ammalati di asbestosi. Nel 1938 questa segnalazione viene riportata su una rivista italiana², dove viene specificato che un caso si riferiva ad una donna con pregressa esposizione ad amianto, deceduta a 35 anni per neoplasia polmonare in asbestosi, mentre l'altro si riferiva ad una donna deceduta a 71 anni, che 15 anni prima aveva lavorato per meno di due anni in una fabbrica di manufatti di amianto.

aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane mucose dell'apparato respiratorio”).

Anzi, paradossalmente, nonostante fin dal 1943 la silicosi e l'asbestosi fossero state contemplate nell'elenco delle malattie professionali, è proprio dalla fine degli anni '40 che l'amianto, fino ad allora utilizzato in modo limitato e circoscritto, divenne di uso comune, fino a 3.000 applicazioni, anche negli ambienti di vita, oltre che nei luoghi di lavoro, con un consumo esponenziale, fino alla fine degli anni '80, e senza alcun limite di soglia per i lavoratori esposti.

Quando l'Unione Europea con la Direttiva 477/83/CEE, ha dettato norme *“sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro”*, la Repubblica Italiana non ne ha recepito le norme entro il 01.01.1987, e l'esposizione senza alcun limite è continuata, con protezione e prevenzione del tutto insufficiente (se non inesistente) tanto che l'Unione Europea ha sottoposto il nostro paese alla procedura di infrazione n. 240 del 1989, fino alla decisione di condanna emessa dalla Corte di Giustizia in data 13.12.1990.

Fu così che rispetto agli obblighi sanciti a carico del datore di lavoro, in via generale dalla norma di cui all'art. 2087 c.c. e specifica dalla legislazione del 1927 riprodotta nel DPR 547 del 1955 e nel DPR 303 del 1956, ne furono aggiunti altri (artt. 24 e 31 del D.lgs. 277/91 con i conseguenti limiti di soglia), fino all'approvazione della legge n. 257/92, con la quale si fece divieto di estrazione, lavorazione ed esportazione dell'amianto (anche se non se ne impose la bonifica dei siti).

Il Tribunale di Torino, Sezione lavoro, Giudice Dott. Vincenzo Ciochetti, con la sentenza n. 3308 del 1998, nel ricostruire la vicenda dell'amianto e della sistematica violazione di ogni norma di sicurezza, citando il Sommo Poeta, *“Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo ...”* (Dante, Purgatorio, XVI, 96-98), rilevava come ci

fosse una sostanziale disapplicazione di ogni regola cautelare e la prevalenza del profitto sulla vita e sulla dignità della persona, tale da annullarne ogni altro diritto.

Il triste bilancio del numero di malattie professionali, non solo asbesto correlate, che si sommano alle conseguenze degli infortuni sul lavoro, ci impone un impegno complessivo per un *“rinnovato segnale (affinché) la storia della nostra legislazione - anticipando i tempi dello sviluppo e dei nuovi equilibri del sistema delle relazioni industriali - ... capace di essere di lezione e di riferimento per gli altri paesi ... (possa) contribuire a quel salto di qualità che tragga l'Italia fuori dalle ultime penose posizioni nella classifica dei paesi industriali nel campo della sicurezza”* (Gaetano Veneto).